

Integrazione e aggiornamento Graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo
D.M. 42 del 8 aprile 2009

EVIDENZA

1. Art.1 c. 2 = ..."La mancata presentazione della domanda comporta la **cancellazione definitiva** dalla graduatoria.
2. Art.1 c. 4 = Le situazioni soggette a scadenza ("preferenze") devono essere riconfermate. Per usufruire della priorità nella scelta della sede (L. 104/92) compilare "**Allegato A**".
3. Art.1 c. 5 = Viene ribadito che per essere inseriti negli elenchi dei docenti che hanno diritto alla "riserva dei posti" oltre all'invalidità (minimo 46%) **occorre dimostrare di essere disoccupati** alla ..."scadenza dei termini per la presentazione della domanda" (11/05/2009).
4. Art.1 c.11 = Tutti i candidati possono indicare nella domanda **ulteriori tre province** con esclusione di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta. Il personale che si avvale di tale opportunità viene collocato "in coda" al personale incluso in III fascia graduatoria ad esaurimento. **N.B.** il beneficio di **assunzione sui posti riservati** è riconosciuto **solo nella provincia** in cui l'aspirante è inserito e **non nelle 3 province** in cui si inserisce in coda.
5. Art.3 c. 2 = **Non è possibile spostare i 24 punti** aggiuntivi al voto abilitante, già attribuiti, da una graduatoria all'altra.
6. Art.3 c. 3 = **La doppia valutazione** dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole, degli istituti penitenziari e nelle pluriclassi delle scuole primarie situate nei comuni di montagna viene riconosciuta **dall'anno scolastico 2003/04 all'anno scolastico 2006/07**.
7. Art.4 c. 1 lettera c) e art. 5 c. 2 lettera c) = i docenti **in possesso di idoneità o abilitazione** all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati **dell'U.E.** per il formarle provvedimento ministeriale di riconoscimento dell'idoneità o abilitazione **devono aver conseguito l'attestato** della conoscenza della lingua italiana denominato "**CELI 5 Doc**" rilasciato dall'Università per Stranieri di Perugia. Il riconoscimento deve essere ottenuto **obbligatoriamente dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009**.
8. Art.3 c. 9 = I titoli accademici (punti C5-C6-C7-C8 della tabella) sono valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute italiane o della U.E.
9. Art.6 c. 8 = Relativamente ai **docenti di sostegno**: i docenti che hanno conseguito l'abilitazione o il titolo di specializzazione tramite i corsi abilitanti speciali indetti **con DM/21 non possono** rinunciare alla nomina su posto di sostegno. I docenti inseriti negli elenchi di sostegno (con specializzazioni conseguite tramite corsi vari) **possono** rinunciare alla nomina su posto di sostegno compilando il "Modello B".
10. Art.9 c. 2 = Relativamente all'inclusione nelle **graduatorie di circolo e/o istituto**, biennio 2009/2011, : "... con successivi provvedimenti saranno dettate disposizioni...per la scelta della provincia e delle sedi..". **N.B.** Le sedi scolastiche per il citato biennio potranno essere scelte anche in provincia diversa rispetto alle province prescelte nella domanda di integrazione/aggiornamento.
11. Art.9 c. 3 = **L'accettazione della nomina in ruolo** in una provincia comporta la cancellazione immediata della classe di concorso nella quale si è stati nominati dalle graduatorie di tutte le province in cui il candidato si è iscritto.
12. Art.9 c. 4 = **La rinuncia alla nomina in ruolo** comporta la cancellazione della classe di concorso alla quale si è rinunciato solo nella provincia che ha offerto il posto, mentre si resta inclusi nelle altre province.